

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/93 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1993

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la politica comune della pesca contribuisce al perseguimento delle finalità generali indicate dall'articolo 39 del trattato; che in particolare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾ contribuisce all'equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse, da un lato, e sforzo di pesca e sfruttamento costante e razionale delle medesime, dall'altro;

considerando che le azioni strutturali nel settore della pesca devono contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di quelli indicati all'articolo 130 A del trattato;

considerando che l'inserimento delle azioni strutturali per il settore della pesca e dell'acquacoltura nel quadro operativo tracciato con la riforma dei fondi strutturali e definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁵⁾ e

dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽⁶⁾ deve migliorare la sinergia delle azioni comunitarie e favorire un più coerente rafforzamento della coesione economica e sociale;

considerando che le missioni dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) devono venir precisate nell'ottica del contributo che esso può dare al conseguimento dell'obiettivo n. 5a), definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Comunità deve intervenire finanziariamente in quei campi che risultano determinanti per l'adeguamento strutturale necessario al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca; che è altresì opportuno subordinare gli interventi nel settore qui considerato al rispetto degli obiettivi di equilibrio tra risorse e sfruttamento delle medesime;

considerando che per garantire la coerenza della politica comune della pesca appare opportuno che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, decida in un secondo momento in merito alle modalità e alle condizioni del contributo dello SFOP relativamente alle misure di adeguamento delle strutture della pesca;

considerando che le azioni da prevedere rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁷⁾ e del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condi-

⁽¹⁾ GU n. C 131 dell'11. 5. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ Parere reso il 14 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2794/92 (GU n. L 282 del 26. 8. 1992, pag. 3).